

LG. P. N. 5 DEL 1-08-2003 PROVINCIA DI TRENTO

Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia Autonoma di Trento (Lg. finanziaria)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE N. 31 del 5 agosto 2003 SUPPLEMENTO N. 4 IL CONSIGLIO P. ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA P. Promulga la seguente Lg.:

Capo I Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005

ART.1 Rideterminazione degli oneri per la contrattazione collettiva P. relativamente al bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005

1. In relazione a quanto previsto dall'art.2, comm. 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), e per i fini di cui all'art.59, comm. 1, della Lg.P. 3 aprile 1997, n.7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento), l'onere relativo al rinnovo contrattuale del personale insegnante delle scuole a carattere statale previsto dall'art.3 (Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2002-2003 del comparto della scuola), comm. 1, della Lg.P. 31 dicembre 2001, n.11, già integrato dall'art.9 (Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale della scuola in relazione al tasso di inflazione programmato per l'anno 2002), comm. 5, della Lg.P. 30 dicembre 2002, n.15, è ulteriormente incrementato di 4.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 384.802 euro per l'anno 2004.

2. L'onere di cui all'art.2 (Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2002-2003 del comparto del personale P. delle autonomie locali), comm. 2, della Lg.P. n.11 del 2001, come rideterminato dall'art.8 (Adeguamento delle autorizzazioni di spesa per la contrattazione collettiva del comparto autonomie locali), comm. 1, della Lg.P. n.15 del 2002, è integrato per l'anno 2004 con l'importo di 2.600.000 euro, di cui 1.000.000 una tantum, in relazione alle disposizioni della contrattazione collettiva in materia di utilizzo delle economie di spesa connesse al recupero delle retribuzioni di anzianità del personale che cessa dal servizio.

3. L'onere di cui all'art.8, comm. 3, della Lg.P. n.15 del 2002 è incrementato per l'anno 2004 con l'importo di 900.000 euro, di cui 300.000 una tantum.

4. In relazione a quanto previsto dal comm. 2, l'onere di cui all'art.2, comm.5, della Lg.P. n.11 del 2001 è integrato per l'anno 2004 con l'importo di 962.000 euro, di cui 360.000 una tantum.

5. L'onere di cui all'art.3, comm.2, della Lg.P. n.11 del 2001, come incrementato dall'art.9, comm.6, della Lg.P. n.15 del 2002, è integrato per l'anno 2004 con l'importo di 800.000 euro.

6. L'onere di cui all'art.4 (Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2002-2003 del comparto del servizio sanitario P.), comm.1, della Lg.P. n.11 del 2001, come incrementato con l'art.10 (Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del servizio sanitario P.), comm.1, della Lg.P. n.15 del 2002, è integrato per l'anno 2003 con l'importo di 3.000.000 di euro, in relazione al quadro della contrattazione collettiva delineato a livello nazionale.

7. Per i fini di cui al comm. 1, con l'allegata tabella C, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 10.6.130: **a)**4.000.000 di euro per l'anno 2003; **b)**384.802 euro per l'anno 2004; **c)**384.802 euro per l'anno 2005.

8. Per i fini di cui ai comm. 2, 3 e 5, con l'allegata tabella C, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 7.1.120: **a)**4.300.000 euro per l'anno 2004; **b)**3.000.000 di euro per l'anno 2005.

9. Per i fini di cui al comm. 4, con l'allegata tabella C, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 81.1.110: **a)**962.000 euro per l'anno 2004; **b)**602.000 euro per l'anno 2005.

10. Per i fini di cui al comm. 6, con l'allegata tabella C, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 24.1.110: **a)**3.000.000 di euro per l'anno 2003; **b)**3.000.000 di euro per l'anno 2004; **c)**3.000.000 di euro per l'anno 2005.

ART. 2 Rideterminazione della spesa complessiva per il personale provinciale relativamente al bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005

1. La spesa complessiva prevista dall'art.7 (Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa), comm.4, della Lg.P.30 dicembre 2002, n.15, è rideterminata in 257.015.162,07 euro per l'anno 2003, in 262.243.089,40 euro per l'anno 2004 e in 260.943.089,40 euro per l'anno 2005.

2. La spesa complessiva prevista dall'art.7, comm.5, della Lg.P. n. 5 del 2002 è rideterminata in 299.161.110,67 euro per l'anno 2003 e in 299.403.845,71 euro per gli anni 2004 e 2005.

ART. 3 Disposizioni relative alle liquidazioni di spesa disposte con procedure informatiche

1. Le liquidazioni di spesa disposte con procedure informatiche ai sensi degli articoli 41bis e 41ter della Lg.P. 14 settembre 1979, n.7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento), riportano gli estremi della documentazione e degli accertamenti atti a comprovare il diritto del creditore, nonché la proposta al servizio competente in materia di bilancio per l'emissione del titolo di spesa.

2. Il regolamento di cui all'art.41ter della Lg.P. n.7 del 1979 disciplina le modalità e i criteri con cui si effettua il controllo, anche a campione, per verificare la regolarità delle procedure informatiche di liquidazione delle spese.

ART. 4 Modifica dell'art.1 bis della Lg.P. 6 marzo 1998, n.4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n.235. Istituzione dell'azienda speciale P. per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'art.13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

1. All'art.1bis della Lg.P. 6 marzo 1998, n.4, nella lettera a) del comm.1 le parole: "dandone preavviso agli interessati prima dei cinque anni anteriori alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, di cui ai comm.6 e 12 dell'art.1 bis del predetto decreto del Presidente della Repubblica n.235 del 1977" sono sostituite dalle seguenti: "dandone preavviso agli interessati almeno tre anni prima della scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui all'art.1bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977".

ART. 5 Interpretazione autentica dell'art.16 della Lg.P. 30 dicembre 2002, n.15, in materia di distribuzione e di vendita di gas

1. L'art.16 della Lg.P. 30 dicembre 2002, n.15, si interpreta nel senso che, fatto salvo quanto previsto da tale art., rimane comunque ferma la disciplina della tutela e dello sviluppo della concorrenza e della tutela dei consumatori prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.41 della L. 17 maggio 1999, n.144).

ART. 6 Modifiche della Lg.P. 8 luglio 1976, n.18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)

1. Prima dell'art.1 della Lg.P. 8 luglio 1976, n.18, è inserito il seguente capo: "Capo I - Disposizioni in materia di opere e polizia idraulica"; dopo l'art.16 è inserito il seguente capo: "Capo II - Disposizioni in materia di acque pubbliche"; dopo l'art.17 sono inseriti i seguenti capi: "Capo III - Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e di bacini d'accumulo idrico" e "Capo IV - Disposizioni finanziarie".

2. Dopo l'art.17 della Lg.P. n.18 del 1976, nel capo III, è inserito il seguente: "Art.17 bis

1. Questo capo disciplina le opere di sbarramento, quali dighe, traverse, bacini e serbatoi di accumulo, anche realizzati fuori alveo - di seguito denominati 'opere di ritenuta - nonché le modifiche delle opere di ritenuta che incidono sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

2. Sono esclusi dall'applicazione di questo capo: **a)** i laghi naturali; **b)** le opere di regimazione dei corsi d'acqua e dei laghi, quali arginature, briglie e opere di regolazione realizzate ai fini della sicurezza; **c)** gli invasi generati dall'escavazione dei terreni e privi d'impermeabilizzazione, di rilevati arginali e di opere di alimentazione; **d)** le opere che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di minerali o residui industriali; **e)** i serbatoi utilizzati per il deposito o l'accumulo di materie prime, di rifiuti e di reflui zootecnici; **f)** le opere di ritenuta che determinano un invaso non superiore a 1.000 metri cubi.

3. È attribuito ai comuni territorialmente competenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di opere di ritenuta che determinano un invaso non superiore a 5.000 metri cubi, di seguito denominate 'opere di ritenuta di competenza comunale'. Il servizio P. competente in materia di dighe fornisce ai comuni il supporto tecnico, se richiesto.

4. Per l'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del comm. 3 si applicano gli articoli 17septies e 17octies.

5. Le opere indicate dal comm.2 restano soggette in ogni caso alle disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia, di tutela del paesaggio, di tutela ambientale, di polizia mineraria e alle altre norme speciali."

3. Dopo l'art.17bis della Lg.P. n.18 del 1976, nel capo III, è inserito il seguente: "Art.17ter

1. Ai sensi dell'art.5, comm.3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.381 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), la Provincia affida al registro italiano dighe (RID) i compiti per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti al concessionario con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse, aventi le caratteristiche dimensionali previste dal predetto art.5, comm.3, secondo periodo.

2. La Provincia può stipulare con il RID un'apposita convenzione per la definizione delle modalità e delle procedure di avalimento del RID, per lo svolgimento dei compiti indicati dal comm.1, riferiti alle opere

aventi le caratteristiche dimensionali previste dall'art.5, comm.3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974.

3.Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste da quest'articolo si applica la normativa statale, anche nel caso di approvazione di progetti di variante."

4.Dopo l'art.17ter della Lg.P. n.18 del 1976, nel capo III, è inserito il seguente:"Art.17quater

1.Ai fini di tutela della pubblica incolumità, la realizzazione e la modifica delle opere di ritenuta previste da questo capo, ad esclusione di quelle affidate al RID ai sensi dell'art.17ter, comm. 1, sono subordinate all'approvazione del relativo progetto da parte del servizio P. competente in materia di dighe; nei casi di avvalimento del RID l'approvazione è fatta sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata dal RID.

2.L'approvazione del progetto riguarda esclusivamente gli aspetti statici e idraulici, comporta l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e può disporre prescrizioni per la loro esecuzione. L'approvazione del progetto non comprende né sostituisce i provvedimenti permissivi, i pareri e le concessioni cui è subordinata la realizzazione dell'opera di ritenuta ai sensi della legislazione vigente concernente le acque pubbliche, la polizia idraulica, l'urbanistica, la tutela del paesaggio, la tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, la tutela dell'ambiente, la valutazione dell'impatto ambientale e le altre norme speciali.

3.Per la progettazione dell'opera di ritenuta e per la direzione dei relativi lavori sono richiesti il possesso del diploma di laurea in ingegneria e l'iscrizione nel relativo albo professionale.

4.Il servizio provinciale. competente in materia di dighe, qualora riscontri un pericolo per la pubblica incolumità, anche nel corso della realizzazione dell'opera, può prescrivere l'esecuzione di specifici interventi non previsti nel progetto.

5.Ai fini del rilascio del certificato di esercibilità dell'opera di ritenuta, il servizio provinciale competente in materia di dighe può autorizzare provvisoriamente l'esercizio dell'invaso. Il provvedimento di autorizzazione provvisoria può comprendere prescrizioni per l'esercizio dell'invaso e può essere modificato, sospeso o revocato per motivi di pubblica incolumità. Tali provvedimenti non comportano alcun indennizzo da parte della pubblica amministrazione.

6.Il direttore dei lavori è responsabile dell'invaso autorizzato provvisoriamente ai sensi del comm.5.

7.Fatto salvo quanto previsto dai comm.5 e 6, il servizio P. competente in materia di dighe decide in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'invaso dopo il rilascio del certificato di esercibilità dell'opera. Il provvedimento di autorizzazione può comprendere prescrizioni per l'esercizio dell'invaso e può essere modificato, sospeso o revocato per motivi di pubblica incolumità. Tali provvedimenti non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione.

8.Il certificato di esercibilità, riguardante gli aspetti statici e idraulici e avente validità non superiore a tre anni, è rilasciato da un'apposita commissione di tre membri, nominati di volta in volta dal dirigente generale del dipartimento P. competente in materia di dighe e scelti tra il dirigente, i direttori e il personale con qualifiche tecniche assegnati al servizio P. competente in materia di dighe, di cui almeno uno in possesso del diploma di laurea in ingegneria e iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni.

9.Le spese per il rilascio del certificato di esercibilità e i compensi spettanti ai membri della commissione, secondo le vigenti tariffe professionali per i collaudi, sono a carico del proprietario o gestore dell'opera.

10.In prima applicazione di questo capo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'invaso i proprietari o i gestori delle opere di ritenuta esistenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo presentano al servizio P. competente in materia di dighe, entro il 30 giugno 2004, gli atti tecnici di consistenza e una relazione sulla sicurezza statico-idraulica dell'opera di ritenuta redatta da un ingegnere abilitato, qualora, alla data di entrata in vigore di quest'articolo, non sia stato depositato presso il servizio provinciale competente in materia di dighe il certificato di collaudo dell'invaso. Dopo il 30 giugno 2004, solo i proprietari o i gestori delle opere di ritenuta che abbiano ottemperato all'obbligo previsto da questo comm. possono continuare l'esercizio dell'invaso, fermo restando quanto disposto dall'art.17sexies."

5.Dopo l'art.17quater della Lg.P. n.18 del 1976, nel capo III, è inserito il seguente: "Art.17quinquies

1.Con regolamento di esecuzione di questo capo sono stabiliti: **a)**i contenuti degli elaborati progettuali delle opere di ritenuta; **b)**la disciplina tecnica per la progettazione e il controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle opere di ritenuta; **c)**le eventuali ulteriori indicazioni in ordine alle procedure amministrative regolate da questo capo, le specifiche tecniche relative alle esclusioni indicate dall'art.17bis, comm.2, e quelle concernenti l'individuazione delle opere di cui al medesimo articolo.

2.Fino all'emanazione del regolamento previsto dal comm. 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con questo capo, il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), e le altre disposizioni statali in materia di opere di ritenuta."

6.Dopo l'art.17quinquies della Lg.P. n.18 del 1976, nel capo III, è inserito il seguente:"Art.17sexies

1.A seguito del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'invaso, il gestore o il proprietario curano la vigilanza e la costante manutenzione dell'opera di ritenuta e dell'eventuale strumentazione di controllo installata. Per garantire la tutela della pubblica incolumità, il gestore o il proprietario dell'invaso comunicano tempestivamente al servizio provinciale competente in materia di dighe l'insorgere di eventuali anomalie.

2.Il servizio provinciale competente in materia di dighe effettua controlli a campione al fine di verificare la funzionalità, lo stato di manutenzione ed efficienza delle opere di ritenuta. Nel caso di carenze strutturali o di manutenzione, il servizio P. competente in materia di dighe può ordinare l'esecuzione degli interventi ritenuti necessari e imporre, anche in forma cautelativa, lo svaso totale o parziale del serbatoio o la demolizione dell'opera di ritenuta, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione.

3.Al fine di acquisire maggiori conoscenze e informazioni sul comportamento dell'opera di ritenuta, il servizio P. competente in materia di dighe può imporre al proprietario o al gestore, con oneri a loro carico, l'esecuzione di studi e d'indagini.

4.Per lo svolgimento delle attività previste da questo capo il personale del servizio provinciale competente in materia di dighe o incaricato da esso ha libero accesso alle opere di ritenuta, alle strutture accessorie e alle zone limitrofe, sia in fase di costruzione che durante l'esercizio, al fine di effettuare qualsiasi tipo di rilievo, di prelievo di campioni di materiale e qualsiasi ulteriore operazione tecnica.

5.Qualora il proprietario o il gestore dell'opera di ritenuta non ottemperi all'ordine di svaso totale o parziale del serbatoio o di demolizione previsto dal comm. 2, provvede direttamente il servizio P. competente in materia di dighe con addebito delle spese."

7.Dopo l'art.17sexies della Lg.P. n.18 del 1976, nel capo III, è inserito il seguente: "Art.17septies

1.In attuazione dell'art.17bis, comm.3, i comuni esercitano, con riferimento alle opere di ritenuta di competenza comunale, le funzioni e i compiti che questo capo demanda al servizio P. competente in materia di dighe, fatto salvo quanto disposto da quest'articolo.

2.La realizzazione e la modifica delle opere di ritenuta di competenza comunale sono subordinate all'approvazione del progetto con riferimento agli aspetti statici e idraulici da parte dell'organo comunale competente. L'approvazione comporta l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e può stabilire prescrizioni per la loro esecuzione.

3.I provvedimenti contemplati dal comm. 2 possono essere compresi nel provvedimento autorizzatorio o concessorio richiesto dalla legislazione urbanistica. Resta fermo quanto ulteriormente disposto dall'art.17quater, comm.5.

4.Il certificato di esercibilità dell'opera previsto dall'art.17quater è sostituito dal certificato di collaudo riguardante gli aspetti statici e idraulici, redatto da un ingegnere abilitato e iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni.

5.Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'invaso previsto dall'art.17quater i proprietari o i gestori delle opere di ritenuta di competenza comunale esistenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo., entro il 30 giugno 2004, presentano al comune gli atti tecnici di consistenza e un certificato di collaudo riguardante gli aspetti statici e idraulici, redatto da un ingegnere in possesso dei requisiti indicati al comm. 4, se alla data di entrata in vigore quest'articolo non è stato depositato presso il servizio provinciale competente in materia di dighe il certificato di collaudo. Dopo il 30 giugno 2004, solo i proprietari o i gestori delle opere di ritenuta che abbiano ottemperato all'obbligo previsto da questo comm. possono continuare l'esercizio dell'invaso, fermo restando quanto disposto dall'art.17sexies."

8.Dopo l'art.17septies della Lg.P. n.18 del 1976, nel capo III, è inserito il seguente: "Art.17octies

1.Per la violazione delle disposizioni di questo capo, con regolamento di esecuzione sono stabilite apposite sanzioni amministrative pecuniarie da un importo minimo di 50 euro ad un importo massimo di 12.000 euro.

2.Il regolamento individua inoltre le fattispecie di violazioni amministrative alle quali si applica l'art.97bis del decreto del Presidente della Giunta P. 26 gennaio 1987, n.1_41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

3.Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento si osservano le disposizioni della Lg. 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione ai sensi dell'art.18 della Lg. n.689 del 1981 spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di dighe o, nel caso di opera di ritenuta di competenza comunale, al competente organo del comune. Il proprietario e il gestore sono responsabili in solido delle violazioni commesse.

4.La vigilanza sull'applicazione di questo capo è affidata al servizio P. competente in materia di dighe e, limitatamente alle opere di ritenuta di competenza comunale, al comune."

9.A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art.17quinquies della Lg.P. n.18 del 1976 è abrogato l'art.16octies della Lg. P. n.18 del 1976.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dal comm. 3 di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

ART. 7 Differimento dei termini per le domande di riconoscimento o concessione di acque pubbliche

1. In relazione a quanto previsto dall'art.48 (Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee) della Lg.P. 11 settembre 1998, n.10, sono riammesse in termini le domande presentate fino al 31 agosto 2003.

ART. 8 Modifica dell'art.7 della Lg.P. 11 settembre 1995, n.11 (Istituzione dell'Agenzia Prov. per la protezione dell'ambiente)

1. All'art.7 della Lg.P. 11 settembre 1995, n.11, il comm.6 è sostituito dal seguente: "6. Le attività di laboratorio reciprocamente prestate dall'Agenzia Prov. per la protezione dell'ambiente e dall'Azienda Prov. per i servizi sanitari ai sensi dell'art.10, comm.3, sono gratuite."

ART. 9 Modifica dell'art.69bis del decreto del Presidente della Giunta P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

1. All'art.69bis del decreto del Presidente della Giunta P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl., sono apportate le seguenti modificazioni: **a)** nel comm.1, alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole: ", o di altre opere infrastrutturali significative sotto il profilo dell'impatto ambientale, quali gli impianti di stoccaggio di oli minerali o di loro derivati"; **b)** alla fine del comm.2 sono aggiunti i seguenti periodi: "Relativamente alle opere infrastrutturali significative sotto il profilo dell'impatto ambientale, diverse dalle discariche e dagli impianti a tecnologia complessa, il finanziamento è determinato secondo i criteri e nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta P. tenendo conto dei benefici e/o dei minori costi conseguenti alla realizzazione delle opere. La deliberazione stabilisce anche le modalità di erogazione del finanziamento.

2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo. si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

ART. 10 Disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe canina e per l'attuazione della Lg.14 agosto 1991, n.281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)

1. Ai fini della tutela degli animali di affezione e della prevenzione dal randagismo si applica, nella provincia di Trento, la Lg. 14 agosto 1991, n. 281.

2. La Provincia e i comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla Lg. n. 281 del 1991. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dalla Giunta P., dalle strutture provinciali e dall'Azienda P. per i servizi sanitari secondo quanto stabilito con apposito regolamento. Gli enti e le associazioni protezioniste possono svolgere le attività ad essi riconosciute dalla Lg. n. 281 del 1991 secondo i criteri e le modalità previsti dal medesimo regolamento.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa Lg. è istituita, a cura dell'Azienda P. per i servizi sanitari e in collaborazione con i comuni, l'anagrafe canina P., che si articola in sezioni comunali.

4. I proprietari o i detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina P., presentandone domanda al comune di residenza entro quattro mesi dalla nascita dell'animale o entro un mese da quando ne vengano in possesso, a qualsiasi titolo; i proprietari e i detentori di cani, inoltre, devono comunicare al comune la cessione, la scomparsa o la morte del cane, nonché il cambiamento di residenza, secondo quanto stabilito dal regolamento previsto dal comm.2.

5. Il programma di prevenzione del randagismo previsto dall'art.3 della Lg. n.281 del 1991 è approvato dalla Giunta P.. Le modalità di consultazione delle associazioni animaliste e protezioniste sono preventivamente definite con deliberazione della Giunta P..

6. Il regolamento indicato dal comm. 2 stabilisce inoltre: **a)** le modalità a regime per l'organizzazione, la tenuta e la gestione dell'anagrafe canina P.; **b)** le modalità e i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei rifugi, allo scopo di garantire buone condizioni di vita degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di assicurare il controllo sanitario.

7. La Provincia favorisce le associazioni protezioniste operanti nel territorio P., anche non dotate di personalità giuridica, mediante la concessione di contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per le seguenti iniziative: **a)** ricovero e assistenza degli animali; **b)** censimenti e assistenza delle colonie feline; **c)** controllo mediante sterilizzazione della popolazione canina custodita nei rifugi per cani e di quella felina che vive in colonie; **d)** attività di studio, ricerca e divulgazione finalizzate a promuovere la conoscenza delle tematiche connesse alla presenza di animali nei centri urbani.

8. Con propria deliberazione la Giunta P. stabilisce le modalità per la presentazione delle domande di contributo e per la determinazione della spesa ammissibile, i criteri per la determinazione dei contributi e le relative modalità di erogazione, nonché i criteri e le modalità di restituzione dei contributi, in caso di revoca degli stessi.

9. Nella prima applicazione di quest'art. e fino all'emanazione del regolamento di cui al comm. 2 l'anagrafe canina è organizzata e gestita secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta P. 3 maggio 2002, n.

962 (Anagrafe canina P. informatizzata). Con deliberazione della Giunta P. possono essere integrate le direttive contenute nella deliberazione n. 962 del 2002, anche con misure organizzative a carattere transitorio, al fine di assicurare un efficiente e ordinato svolgimento delle operazioni d'iscrizione all'anagrafe canina. Ove non sia già intervenuta, la domanda d'iscrizione dev'essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa Lg..

10.È abrogato l'art.4 della Lg.P. 27 dicembre 1982, n.30 (Interventi per la protezione degli animali). Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore di questa Lg. in applicazione dell'art.4 della Lg. P. n. 30 del 1982 sono definiti con le modalità e secondo le procedure previste dal medesimo art..

11.Alla copertura degli oneri derivanti da quest'art. si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A. Alle nuove spese derivanti da quest'art. a carico dei comuni essi provvedono con le assegnazioni disposte a valere sulla Lg. P. 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale). Agli oneri connessi con l'istituzione dell'anagrafe canina provvede l'Azienda P. per i servizi sanitari utilizzando i finanziamenti provinciali relativi al fondo sanitario.

ART. 11 Modifiche della Lg.P. 5 settembre 1991, n.22

(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

1. All'art. 77 della Lg. P. 5 settembre 1991, n. 22, dopo la lettera a) del comm. 1 è inserita la seguente: "a bis) gli appostamenti di caccia di cui all'art.27 della Lg.P. 9 dicembre 1991, n. 4 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), con esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno;".

2.All'art.130 della Lg.P. n.22 del 1991 il comm. 2 è sostituito dal seguente: "2. Le somme dovute sono maggiorate degli interessi legali calcolati per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni a far data dal termine fissato nel provvedimento e fino all'effettivo pagamento."

3.Quanto disposto dal comm. 2 trova applicazione anche con riferimento agli interessi dovuti per le sanzioni irrogate prima della data di entrata in vigore di questa Lg. qualora il pagamento delle somme dovute non sia ancora intervenuto entro tale data.

ART. 12 Modifica dell'art.3 della Lg.P. 16 luglio 1990, n.21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive)

1.All'art.3 della Lg.P. 16 luglio 1990, n.21, dopo il comm.1 è inserito il seguente:"1bis. Tra le spese ammissibili a contributo ai sensi del comm.1 sono comprese le spese sostenute dalle associazioni e dalle società sportive affiliate per l'assicurazione obbligatoria e integrativa degli atleti di età inferiore ai venticinque anni, dei tecnici e dei dirigenti per l'esercizio delle attività sportive regolamentate dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e operanti a livello P. nel settore dell'attività dilettantistica. I contributi sono accordati cumulativamente alle federazioni e agli enti secondo i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Giunta P.."

2.Alla copertura degli oneri derivanti da quest'art. si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

ART. 13 Disposizioni in materia di finanza locale relative al bilancio 2003 e modifica dell'art.16 della Lg.P. 15 novembre 1993, n.36 (Norme in materia di finanza locale)

1.Per l'anno 2003 le risorse spettanti ai comuni previste dalla tabella A allegata alla Lg. P. 30 dicembre 2002, n. 15, sono incrementate dei seguenti importi: **a)**1.873.279 euro in conto capitale sul fondo per gli investimenti programmati dei comuni, importo corrispondente alle risorse già assegnate ai comuni, ma non attribuite per effetto di economie, per il finanziamento di opere oggetto di riprogrammazione ai sensi dell'art.64 (Disposizioni sulle opere dei comuni oggetto di verifica straordinaria ai sensi dell'art.12 della Lg.P. 27 agosto 1999, n.3), comm.2, della Lg.. 19 febbraio 2002, n.1; **b)**11.500.000 euro sull'integrazione, a carico della finanza P., del fondo per lo sviluppo locale; **c)** 2.000.000 di euro sull'integrazione straordinaria, a carico della finanza P., del fondo per gli investimenti di rilevanza P. per interventi di prevenzione delle calamità.

2.All'art.16 della Lg.P. 15 novembre 1993, n.36, nell'ultimo periodo del comm. 3 bis dopo le parole: "ad altri enti locali" sono inserite le seguenti: "nonché ai loro organismi rappresentativi".

3.La tabella A allegata alla Lg.P. n.15 del 2002 è abrogata. I trasferimenti in materia di finanza locale per il triennio 2003-2005 sono determinati dalla tabella B allegata a questa Lg..

4.Per i fini di quest'art. sono autorizzate le spese riportate nell'allegata tabella C. Alla copertura degli oneri derivanti dal comm. 2 di quest'art. si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

ART. 14 Disposizioni in materia di strade statali gestite dalla Provincia

1.Fermo restando quanto altro previsto dal titolo II, capo I, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con effetto dalla data del 1° luglio 1998, la Provincia rinuncia alle somme dovute per gli accessi, per le diramazioni e per gli innesti relativi alle strade statali affidate in gestione alla

Provincia ai sensi del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.320 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle Province Autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità). Le somme eventualmente riscosse dalla Provincia a tale titolo sono restituite, senza corrispondere i relativi interessi.

2.Fermo restando quanto altro previsto dal titolo II, capo I, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le somme spettanti alla Provincia a decorrere dal 1° luglio 1998 e non ancora riscosse alla data di entrata in vigore di questa Lg. per gli attraversamenti o per l'uso della sede stradale e relative pertinenze relative alla viabilità statale individuata dal comm. 1 sono versate alla Provincia in rate annuali secondo le modalità definite dalla Giunta P.

3.Alla copertura delle minori entrate e maggiori oneri derivanti dall'applicazione di quest'art. si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella D.

ART. 15 Modifica dell'art.31 della Lg.P.19 febbraio 1993, n.6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità)

L'art.31 della Lg. P. 19 febbraio 1993, n.6, è sostituito dal seguente: "Art.31 Regolazione tavolare di vecchie pendenze

1.A favore di enti pubblici o loro aziende o società è autorizzata, qualora ricorrano le condizioni di cui al comm. 2, l'emanazione del decreto di espropriazione o di asservimento di immobili sui quali insistono opere pubbliche ovvero opere private di interesse pubblico a prescindere dalla procedura prevista dalla presente Lg. e dal pagamento dell'indennità.

2.Ai fini di quanto previsto dal comm.1 è richiesto che dette opere esistano da più di venti anni ovvero, nel caso di opere realizzate da soggetti privati, ne risulti attestata la destinazione ad uso pubblico da più di vent'anni.

3.Il decreto può essere emanato, su richiesta dei proprietari tavolari, anche prima del decorso dei vent'anni, purché risultino prescritti i diritti al risarcimento del danno e all'indennità di espropriazione.

4.I provvedimenti adottati in applicazione del presente art. non pregiudicano i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria e sono notificati agli interessati secondo quanto disposto dall'art.33 della Lg.P.30 novembre 1992, n.23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa P. e norme in materia di procedimento amministrativo). Per i beni oggetto di regolazione rappresentati da parti comuni di condomini, è sufficiente che la notifica sia effettuata al solo amministratore condominiale, anziché a ciascuno dei proprietari delle singole porzioni materiali."

ART. 16 Proroga dei termini per l'affidamento tramite gara dei servizi di trasporto

1.In relazione al rinnovo del Consiglio P. nell'anno 2003, i termini previsti dall'art.46, comm.1, della Lg.P.9 luglio 1993, n.16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), sono prorogati al centottantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della Lg.P. che approva l'assestamento di bilancio per l'esercizio finanziario 2004.

ART. 17 Modifica della Lg.P.8 settembre 1997, n.13, nella parte relativa al piano straordinario delle opere pubbliche

1.Dopo l'art.8 della Lg.P.8 settembre 1997, n.13, è inserito il seguente: "Art.8bis Opere di rilevanza P. degli enti locali

1.Ferma restando l'applicazione delle leggi provinciali di settore e quanto diversamente disposto dal presente art., per la realizzazione delle opere pubbliche degli enti locali ammesse a finanziamento secondo quanto previsto dall'art.11, comm.5, e dall'art.16 della Lg.P.15 novembre 1993, n.36, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art.3, dall'art.4, con esclusione dei comm.1bis, 1ter e 11, dall'art.5, con esclusione dei comm. 1, 3 e 4, dall'art.6 e dall'art.7, con esclusione del comm.3, intendendosi sostituiti agli organi e alle strutture provinciali i competenti organi comunali. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art.12ter, comm.8, della Lg. P.8 luglio 1996, n 4.

2.All'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.4, comm.1, 3 e 7, provvede direttamente l'ente locale competente alla realizzazione dell'opera.

3.Entro trenta giorni dal ricevimento della pronuncia della conferenza di servizi sul progetto definitivo l'ente locale adotta il relativo atto di approvazione. Qualora nella conferenza di servizi non si pervenga all'unanimità della decisione, l'ente locale può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione alle amministrazioni che hanno espresso il proprio dissenso in sede di conferenza. Nel caso in cui si siano verificati dissensi in sede di conferenza di servizi, il competente organo dell'ente locale può disporre la sospensione della predetta determinazione entro trenta giorni dalla data di assunzione della determinazione medesima; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.

4. Se i dissensi sono stati formulati da strutture o amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e alla tutela della salute, il competente organo dell'ente locale, ove non intenda sospendere la determinazione, ne dispone l'invio alla Giunta P. nel caso in cui i dissensi siano riferiti a interessi pubblici tutelati dalla Provincia. La Giunta P. entro trenta giorni dal ricevimento può adottare un atto di sospensione anche parziale.

5. All'accertamento di conformità urbanistica dell'opera previsto dall'art.5 provvede il comune competente per territorio. In caso di accertamento negativo, decorso il termine per la presentazione delle osservazioni prevista dall'art.5, comm.2, il consiglio comunale si pronuncia sulle modifiche allo strumento urbanistico necessarie per la realizzazione dell'opera. Qualora il consiglio comunale non si pronunci favorevolmente in ordine all'effetto di variante previsto dall'art.5, comm.5, la procedura si estingue; in caso di pronuncia favorevole del consiglio comunale, la conferenza di servizi a carattere decisorio è integrata da un rappresentante del servizio P. competente in materia di urbanistica; nel caso di dissenso da parte di tale rappresentante, sull'effetto di variante si pronuncia la Giunta P..

6. L'ente locale può affidare alla Provincia o ad altri enti locali, mediante una specifica convenzione, l'indizione della conferenza di servizi e l'esecuzione degli altri adempimenti procedurali di propria competenza previsti dal presente art.

2. L'art.8bis della Lg.P. n.13 del 1997 si applica alle opere per le quali gli enti locali presentino domanda di finanziamento dopo la data di entrata in vigore di questa Lg..

ART. 18 Finanziamento delle spese per l'accelerazione di lavori pubblici

1. Per completare le opere comprese nel piano straordinario di cui al capo I (Piano straordinario di opere pubbliche e di interventi di particolare rilevanza per gli obiettivi programmatici) della Lg.P.8 settembre 1997, n.13, a valere sugli stanziamenti previsti dalle leggi di settore e ferma restando la possibilità di finanziare i lavori previsti in perizie suppletive e di variante, la Giunta P. può finanziare gli oneri conseguenti al riconoscimento di un premio di accelerazione all'appaltatore che abbia concluso i lavori, regolarmente e con buon esito, in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto.

ART. 19 Modifiche della Lg.P.10 gennaio 1992, n.2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile)

1. All'art.14ter della Lg.P.10 gennaio 1992, n.2, il primo periodo del comm. 3 è sostituito dal seguente: "Gli interventi di cui al comm. 1 sono individuati dal Presidente della Provincia attraverso ordinanze adottate anche con effetti derogatori alle disposizioni rientranti nella competenza normativa P.."

2. All'art.20bis della Lg.P. n.2 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: **a)** nel comm.1 le parole: "può anticipare ai comuni, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Giunta P., i finanziamenti necessari a ristorare i danneggiati delle spese che siano costretti a sostenere per ripristinare la situazione antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "può concedere ai comuni, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Giunta P., i finanziamenti necessari a ristorare i soggetti coinvolti dei danni subiti e delle spese sostenute per ripristinare la situazione antecedente. Quanto corrisposto ai danneggiati costituisce anticipazione sul risarcimento dei danni spettanti in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità"; **b)** il comm.4 è sostituito dal seguente: "4. Oltre agli interventi previsti dai comm.1 e 2 la Provincia può concedere finanziamenti ai comuni per realizzare in luogo dei proprietari i lavori di ricostruzione, ripristino, riparazione e messa in sicurezza degli immobili danneggiati o esposti a pericolo."; **c)** dopo il comm.4 sono aggiunti i seguenti: "4 bis. Sulla base di appositi accordi i comuni possono affidare alla Provincia l'esecuzione, in tutto o in parte, degli interventi previsti da quest'art.. Gli accordi disciplinano anche la rivalsa nei confronti dei terzi responsabili. Per beneficiare degli interventi previsti da questo comm. gli interessati cedono il diritto al risarcimento del danno alla Provincia. Nell'esecuzione degli interventi previsti dagli accordi con i comuni la Provincia può avvalersi dei propri enti funzionali. 4ter. Nel caso in cui non sia riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, o sia riconosciuto un risarcimento inferiore al costo dei finanziamenti o degli interventi attivati dalla Provincia ai sensi di quest'art., gli importi non recuperati rimangono a carico del bilancio P.."

3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'art. si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

ART. 20 Disposizioni in materia di istruzione e di formazione professionale

1. In provincia di Trento continua l'erogazione delle provvidenze connesse agli interventi attivati nell'ambito del diritto allo studio relativo all'istruzione e alla formazione professionale disciplinati dalle leggi provinciali 10 agosto 1978, n.30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori), e 3 settembre 1987, n.21 (Ordinamento della formazione professionale), anche dopo l'entrata in vigore della Lg.28 marzo 2003, n.53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale).

ART. 21 Modifica dell'art.2 della Lg.P.4 novembre 1986, n.29(Interventi a favore dell'edilizia scolastica)

1.All'art.2 della Lg.P4 novembre 1986, n.29, dopo il comm. 3 è inserito il seguente: "3 bis. Nel caso in cui l'intervento riguardi la costruzione o il riattamento degli edifici scolastici possono essere considerate tra le spese ammissibili a finanziamento anche quelle relative all'acquisizione della disponibilità di immobili e quelle per altri oneri gestionali conseguenti all'esecuzione degli interventi, previa presentazione di uno specifico programma da parte dell'ente interessato."

ART. 22 Disposizioni per l'attivazione di un centro di protonterapia medica

1.Al fine di favorire la progettazione, la realizzazione e l'attivazione di un centro di protonterapia medica nella provincia di Trento, è costituita l'agenzia P. disciplinata da quest'art. e dal regolamento di cui al comm. 6, dotata di autonomia amministrativa e contabile.

2.Sono organi dell'agenzia: **a)**il direttore; **b)**il comitato tecnico-scientifico; **c)**il collegio dei revisori dei conti.

3.Il direttore resta in carica per cinque anni ed è nominato dalla Giunta P..

4.Il comitato tecnico-scientifico svolge le proprie funzioni per la durata dell'incarico del direttore ed è composto da esperti nominati dal direttore, tre dei quali designati, rispettivamente, dall'Istituto trentino di cultura, dall'Università degli studi di Trento e dall'Azienda P. per i servizi sanitari, nonché da ulteriori esperti, entro il numero massimo stabilito dal regolamento di cui al comm. 6.

5.La gestione finanziaria e contabile dell'agenzia è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori dei conti, che rimane in carica per cinque anni ed è composto da tre persone iscritte nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di Lg. dei documenti contabili), delle quali una con funzioni di presidente, nominate dalla Giunta P..

6.L'organizzazione, il funzionamento e la denominazione dell'agenzia, nonché le funzioni e i compiti attribuiti al direttore, al comitato tecnico-scientifico e al collegio dei revisori dei conti, le indennità di carica e i rimborsi delle spese, anche di missione, sono stabiliti da apposito regolamento approvato dalla Giunta P.. Il regolamento, inoltre, disciplina i poteri di direttiva, di controllo, sostitutivi e di scioglimento degli organi attribuiti alla Giunta P., le modalità per assicurare il coordinamento dei piani, dei programmi e delle attività dell'agenzia con quelli dell'Azienda P. per i servizi sanitari, nonché la sua gestione finanziaria e contabile, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità.

7.I rapporti giuridici e finanziari tra la Provincia e l'agenzia sono regolati da un apposito contratto di servizio di durata quinquennale che prevede in particolare: **a)**gli obiettivi da realizzare per ciascun quinquennio, suscettibili di aggiornamento; **b)**le risorse finanziarie messe a disposizione dell'agenzia, con riferimento a ciascun esercizio finanziario indicato dal contratto di servizio, per la realizzazione degli obiettivi di cui alla lettera a); **c)**le modalità di controllo e di verifica dei risultati raggiunti, nonché quelle per l'aggiornamento e l'adeguamento degli obiettivi o delle risorse di cui alle lettere a) e b).

8.Per l'esercizio delle sue funzioni l'agenzia può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici o privati e può avvalersi del personale e dei beni, anche immobili, messi a disposizione gratuitamente dalla Provincia o dall'Azienda P. per i servizi sanitari. Inoltre può conferire incarichi professionali necessari per acquisire particolari prestazioni specialistiche e stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quella massima prevista dalle leggi vigenti in materia di lavoro e dai contratti collettivi di lavoro. Nel caso di personale laureato dotato di elevata specializzazione e nel limite massimo di unità determinato dal regolamento di cui al comm.6, l'agenzia può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato secondo le disposizioni dell'accordo collettivo stipulato a livello nazionale per il personale degli enti di ricerca. Per il personale dipendente dall'agenzia a tempo indeterminato si applicano, in quanto compatibili con quest'art., le disposizioni delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il personale del servizio sanitario P..

9.Alla data determinata dal regolamento di cui al comm. 6, l'agenzia istituita a norma del comm. 1 è soppressa e i rapporti giuridici di cui essa è titolare sono trasferiti all'Azienda P. per i servizi sanitari.

10.Per quanto non previsto da quest'art. e dal regolamento di cui al comm. 6 si applicano le disposizioni relative all'Agenzia del lavoro previste dalla Lg.P.16 giugno 1983, n.19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro).

11.Alla copertura degli oneri derivanti da quest'art. si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

ART. 23 Modifica dell'art.8 della Lg.P.29 aprile 1993, n.14 (Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n.10 sulla cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile 1986, n.13 sull'emigrazione, e 13 febbraio 1992, n.8 sul volontariato, nonché disposizioni sugli interventi per l'emergenza)

1.All'art.8 della Lg.P.29 aprile 1993, n.14, il primo periodo del comm. 02 è sostituito dal seguente: "La Giunta P. adotta i criteri per l'organizzazione degli interventi previsti dal presente art., disciplinando le

modalità del coinvolgimento di organizzazioni private e dei volontari e prevedendo forme di collaborazione con altri enti pubblici."

ART. 24 Modifiche della Lg. P. 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)

1.All'art 26 della Lg.P.9 dicembre 1991, n.24, dopo il comm.3 è aggiunto il seguente: "3 bis. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati dall'investimento di ungulati lungo strade comunali, provinciali e statali, escluse le autostrade, per caso fortuito o forza maggiore, la Provincia può corrispondere un indennizzo al danneggiato, sempre che il danno non sia connesso a violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada). Le modalità per la concessione dell'indennizzo, e quant'altro fosse necessario per l'attuazione di questo comm., sono stabilite dalla Giunta P., anche mediante polizze assicurative."

2.All'art.27 della Lg.P. n.24 del 1991 dopo il comm.5 sono inseriti i seguenti:"5 bis. L'allestimento degli appostamenti fissi è subordinato a preventiva denuncia al comune territorialmente competente ed è ammesso in coerenza con i criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta P. su proposta del servizio faunistico di concerto con il servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. La denuncia tiene luogo degli atti concessori e permissivi previsti dalle leggi vigenti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, con l'esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno. 5ter. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite ulteriori norme per l'allestimento degli appostamenti fissi ai sensi del comm. 5 bis anche ai fini del loro controllo numerico e ripristino."

3.Il comm. 3bis dell'art.26 della Lg.P. n.24 del 1991 si applica ai danni verificatisi dopo il 1° gennaio 1998

.4.Alla copertura degli oneri derivanti dai comm. 1 e 3 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella D.

ART. 25 Disposizioni per l'esercizio della caccia per la stagione venatoria dell'anno 2003

1.In relazione a quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.227 del 4 luglio 2003, per l'esercizio della caccia nella stagione venatoria dell'anno 2003 si applicano, oltre alla Lg.P.9 dicembre 1991, n.24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) per le parti compatibili con la predetta sentenza e con quest'art., le seguenti disposizioni: a) per gli ungulati è consentito il prelievo venatorio di esemplari appartenenti alle seguenti specie e per i periodi di seguito indicati: 1)capriolo femmina e piccolo: dal 7 settembre al 6 novembre; 2)capriolo maschio: dal 7 settembre al 26 ottobre; 3)camoscio: dal 28 settembre al 27 novembre; 4)cervo: dal 28 settembre al 27 novembre; 5)muflone: dal 28 settembre al 27 novembre; b)per le specie diverse da quelle indicate alla lettera a), i periodi entro i quali è consentito l'esercizio della caccia sono determinati dal comitato faunistico P. di cui all'art.11 della Lg.P. n.24 del 1991, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); per l'espressione del parere dell'INFS trova applicazione quanto previsto dall'art.52ter, comm.3, della medesima Lg.P. n.24 del 1991; c)fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e di venerdì, l'esercizio venatorio è consentito per non più di tre giorni alla settimana, a libera scelta del cacciatore; d)l'esercizio venatorio da appostamento fisso alla fauna migratoria è consentito dal 1° ottobre al 30 novembre 2003 per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e di venerdì.

ART. 26 Modifica dell'art.3 della Lg.P.27 dicembre 1982, n.32 (Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori)

1.All'art.3 della Lg.P.27 dicembre 1982, n.32, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera c) del primo comm. è aggiunta la seguente lettera: "c bis) alla fauna selvatica oggetto di investimento lungo le strade d'uso pubblico ai sensi dell'art.26, comm.3, della Lg.P.9 dicembre 1991, n.24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)."; b) dopo il terzo comm. è aggiunto il seguente comm.: "Gli esemplari di cui alla lettera c bis) del primo comm. devono essere muniti del certificato d'origine rilasciato dal personale addetto alla vigilanza venatoria, secondo il modello predisposto dal servizio competente in materia di fauna selvatica."

ART. 27 Modifiche della Lg.P.28 marzo 2003, n.4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)

1.All'art.23 della Lg.P.28 marzo 2003, n.4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comm.1 le parole: "fino alla misura massima del 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla misura massima del 90 per cento, nel limite di 1.291 euro per ettaro,"; b) nel comm. 8 le parole: "della spesa ammessa per la prosecuzione della coltivazione" sono sostituite dalle seguenti: "su una spesa massima ammissibile di 516 euro per ettaro, nel caso di prati da sfalcio, e di 129,11 euro per ettaro, nel caso di pascoli per la prosecuzione della coltivazione".

2.All'art.28 della Lg.P. n.4 del 2003 nel comm.3 le parole: "o con semplice trasferimento di impianti esistenti senza miglioramenti né aumenti della capacità produttiva" sono soppresse.

3.All'art.31 della Lg.P. n.4 del 2003 alla fine del comm.2 è aggiunto il periodo: "Per ampliamento s'intende un'espansione quantitativa delle attività pari almeno al 30%; sono ammissibili agli aiuti unicamente le spese derivanti dai compiti aggiuntivi conseguenti all'ampliamento."

4.All'art.41 della Lg.P. n.4 del 2003 dopo il primo periodo del comm.1 è inserito il seguente: "L'importo totale dell'aiuto non può comunque superare il 40% della spesa ritenuta ammissibile."

5.All'art.43 della Lg.P. n.4 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera b) del comm. 1, dopo le parole: "registrazione degli animali" sono aggiunte le seguenti: "in applicazione e nei limiti del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni ovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio"; b) nella lettera c) del comm. 1, dopo le parole: "i controlli obbligatori" sono inserite le seguenti: "in applicazione della normativa vigente".

6.All'art.55 della Lg.P. n.4 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera a) del comm. 1, dopo le parole: "la copertura" sono inserite le seguenti: "fino alla misura massima del 70 per cento"; b) nella lettera b) del comm. 1, dopo le parole: "la copertura" sono inserite le seguenti: "fino alla misura massima del 50%".

7.All'art.60 della Lg.P. n.4 del 2003 dopo il comm.9 sono aggiunti i seguenti: "9 bis. Per la concessione degli aiuti previsti dagli art.51, 52 e 55 la Provincia, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di contratti, può altresì affidare i compiti previsti e disciplinati dal presente art. alle società cooperative o loro consorzi di cui all'art.2, comm.1, lettera d), con riguardo alle provvidenze da concedere ai soci delle medesime cooperative o consorzi. 9ter. Ai corrispettivi spettanti ai soggetti di cui ai comm.1 e 9 bis si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per gli interventi oggetto di istruttoria, secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta P. di cui al comm. 5."

8.L'art.61 della Lg.P. n.4 del 2003 è abrogato.

9.All'art.64 della Lg.P. n.4 del 2003 nel comm.2 dopo le parole: "previsti dalla normativa comunitaria" sono aggiunte le seguenti: "vigente in materia di aiuti di Stato".

10.Fermo restando quanto stabilito dall'art.64, comm.2, della Lg.P. n.4 del 2003, a decorrere dall'anno finanziario 2003, in deroga a quanto stabilito dal comm.1 del medesimo art., possono essere finanziati gli interventi previsti dalla Lg.P. n.4 del 2003 che siano stati autorizzati dalla Commissione europea in sede di esame di compatibilità. Alla copertura delle relative spese si provvede con gli stanziamenti già autorizzati per i fini di cui alle disposizioni citate dall'art.62 della Lg.P. n.4 del 2003.

ART. 28 Modifica dell'art.90 della Lg.P.19 febbraio 2002, n.1, in materia di piano straordinario per gli emigrati trentini in Argentina

1.All'art.90 della Lg.P.19 febbraio 2002, n.1, nel comm.1 le parole: "della durata massima di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "della durata massima di quarantotto mesi".

2.Alla copertura degli oneri previsti da quest'art. si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

ART. 29 Modifica dell'art.16 della Lg.P.13 dicembre 1999, n.6 (Interventi della Provincia Autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della Lg.P.8 luglio 1996, n.4 e disposizione in materia di commercio)

1.All'art.16 della Lg.P.13 dicembre 1999, n.6, apportate le seguenti modificazioni: a) il comm.3 è sostituito dal seguente: "3.Non comporta violazione degli obblighi di cui al comm. 1 da parte dell'impresa che beneficia dei contributi: a) la cessione o il conferimento o l'affitto dell'azienda, la trasformazione o la fusione dell'impresa, la successione per causa di morte; b) la cessione o l'affitto dei beni immobili a società controllate, ai sensi dell'art.2359, primo comm., numero 1), del codice civile, o a società controllate dal medesimo soggetto che controlla la società cedente; a tali fini è preso in considerazione anche il controllo effettuato in via indiretta."; b) dopo il comm.3 è inserito il seguente: "3 bis. Il comm. 3 si applica a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per accedere alle agevolazioni, che continui a esercitare l'impresa e che assuma gli obblighi relativi. I contributi non ancora liquidati sono liquidati al soggetto subentrante."

ART. 30 Disposizioni finanziarie inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005

1.Con riferimento all'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003_2005: **a)** per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nell'allegata tabella C, sono autorizzate, per ciascuna unità di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella tabella medesima, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note; **b)** alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questo capo si provvede secondo le modalità previste nelle allegata tabelle A e D.

Capo II Disposizioni relative al bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006

ART. 31 Fissazione della dotazione complessiva del personale P. per l'anno 2004 e del relativo limite di spesa

1. È confermata per l'anno 2004 la dotazione complessiva del personale P. individuata dai comm.1 e 2 dell'art.7 della Lg.P.30 dicembre 2002, n.15.

Ai sensi dell'art.63 della Lg.P.3 aprile 1997, n.7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento), la spesa da prevedere sui bilanci degli esercizi 2004, 2005 e 2006 per il personale P. in servizio, escluso il personale insegnante della scuola a carattere statale, è fissata in 262.848.089,40 euro per l'anno 2004 e in 261.548.089,40 euro per ognuno degli anni 2005 e 2006.

3. Ai sensi dell'art.19, comm.8, della Lg.P.19 febbraio 2002, n.1, in materia di personale insegnante, la spesa da prevedere sui bilanci degli esercizi 2004, 2005 e 2006 relativamente al personale insegnante della scuola a carattere statale è fissata in 299.403.845,70 euro per ognuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

ART. 32 Direttive per la formazione dei bilanci di previsione degli enti dipendenti, delle aziende e delle agenzie della Provincia

1. L'art.4 della Lg.P.3 febbraio 1995, n.1, e l'art.5, comm.2 e 3, della Lg.P.27 agosto 1999, n.3, relativi alle direttive per la formazione dei bilanci di previsione degli enti dipendenti, delle aziende e delle agenzie della Provincia, si applicano anche per l'esercizio finanziario 2004.

ART. 33 Modifica dell'art.7 della Lg.P.5 febbraio 2001, n.1, in materia di autorizzazioni di spesa per interventi connessi a calamità pubbliche

1. All'art.7 della Lg.P.5 febbraio 2001, n.1, il comm.1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare il finanziamento dei fabbisogni necessari per gli interventi di prevenzione e di emergenza e per i programmi di ripristino anche a seguito di calamità pubbliche, la Giunta P. è autorizzata, ai sensi dell'art.27 della Lg.P.14 settembre 1979, n.7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento), a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico nonché a quelli previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa riferiti all'attuazione di interventi di emergenza e di ripristino e di interventi di prevenzione e di ripristino. Gli elenchi dei capitoli tra i quali possono essere operate le variazioni compensative previste da questo comm. sono riportati in apposito allegato al bilancio. Il fondo di cui al comm. 2 può essere utilizzato anche per l'imputazione diretta delle spese riferite alla realizzazione dei predetti interventi di ripristino."

ART. 34 Disposizioni in materia di finanza locale relative al bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006

1. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, in attesa della fissazione della quota di cui all'art.2, comm.2, della Lg.P.15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), da effettuare con la Lg. finanziaria P. relativa all'assestamento del bilancio 2004, le risorse da destinare alla finanza locale sono determinate negli importi risultanti dalla tabella F allegata a questa Lg..

2. Con riferimento alla quota concordata ai sensi dell'art.2, comm.2, della Lg.P. n.36 del 1993, la Lg. finanziaria P. relativa all'assestamento del bilancio 2004 provvede alla quantificazione definitiva dei trasferimenti ai comuni per gli anni 2004, 2005 e 2006.

3. Per l'anno 2004 la Giunta P., con propria deliberazione, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, provvede al riparto dei trasferimenti correnti riportati nel totale delle lettere a), b) e c) dell'allegata tabella F tra i fondi di cui agli articoli 5, 6 e 6 bis della Lg.P. n.36 del 1993.

4. Per i fini di quest'art. sono autorizzate le spese riportate nell'allegata tabella E.

ART. 35 Utilizzo degli animali nella cura dell'handicap psico-fisico

1. La Provincia promuove progetti di ricerca finalizzati allo studio dei benefici che derivano sul piano sanitario e terapeutico dall'utilizzo di animali di compagnia nel trattamento di patologie e disagi, anche sociali e relazionali dell'uomo, come possibile metodo di cura in sinergia con altri rimedi specifici.

2. L'obiettivo dei progetti è quello di stimolare, attraverso un contatto emotivamente efficace tra paziente ed animale, l'utilizzo ottimale delle capacità residue, favorendo l'autostima e riducendo i processi di emarginazione del soggetto in seno alla famiglia e della famiglia nel contesto sociale.

Ai fini di quest'art. si intendono: **a)** per attività svolte con l'ausilio di animali, gli interventi di tipo educativo e ricreativo attuati con l'aiuto di animali in possesso di specifiche caratteristiche definite in sede regolamentare, finalizzati al miglioramento della qualità della vita di soggetti affetti da handicap, di anziani e malati terminali, realizzati da professionisti o volontari adeguatamente preparati; **b)** per terapie svolte con l'ausilio di animali, gli interventi di tipo terapeutico che possono interessare pazienti di età diverse svolti con l'aiuto di animali specificatamente addestrati, nell'ambito di sedute terapeutiche individuali o di gruppo, di volta in volta organizzate, documentate e valutate, finalizzati al miglioramento di patologie o alterazioni psico-fisiche, nonché al trattamento rieducativo dell'handicap in generale; detti interventi sono effettuati

esclusivamente da personale avente competenza ed esperienza specifica nel settore; l'utilizzo degli animali per scopi terapeutici affianca, integra e completa gli interventi tradizionali senza sostituirsi ad essi.

ART. 36 Disposizioni finanziarie inerenti il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006

1. Con riferimento al bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006: **a)** per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nell'allegata tabella E, sono autorizzate, per ciascuna unità di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella tabella medesima, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note; **b)** alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questo capo si provvede secondo le modalità previste nell'allegata tabella G.

Capo III Disposizioni finali

ART. 37 Entrata in vigore

1. Questa Lg. entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale: La presente Lg. sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Lg. della Provincia. Trento, 1° agosto 2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA P. L. DELLAI

ALLEGATO 1: **Tabella A** Riferimento delle spese inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 (art.30)

ALLEGATO 2: **Tabella B** Trasferimenti in materia di finanza locale per il triennio 2003-2005 (art.13)

ALLEGATO 3: **Tabella D** Copertura degli oneri relativi all'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 (art.30)

ALLEGATO 4: **Tabella F** Trasferimenti in materia di finanza locale per gli anni 2004-2006 (art.34)

ALLEGATO 5: **Tabella G** Copertura degli oneri relativi al bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 (art.36)

ALLEGATO 1: Tabella A Riferimento spese inerenti assestamento bilancio ann.2003 e plurienn. 2003-2005 art.30)

articolo	Descrizione	Capitolo	u.p.b.
6, comma 3	Disposizioni in materia di opere idrauliche	56050	72.4.210
9	Finanziamento opere penalizzanti dal punto di vista ambientale	52128	60.2.210
10	Disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe canina	55355 55393	66.3.110 66.3.210
12	Disposizioni in materia di esercizio attività sportiva	23100	19.1.110
13, comma 2	Norme per la finanza locale	11288	4.1.235
19, comma 2, lettere a) e b)	Disposizioni in materia di protezione civile	11287 55977	4.1.230 72.2.225
19, comma 2, lettera c)	Disposizioni in materia di protezione civile	55964	72.2.210
22	Disposizioni per l'attuazione di un centro di protonterapia medica	32368	24.1.210
28	Piano straordinario per gli emigrati in Argentina	31400 31408	21.4.110 21.4.205

ALLEGATO 2: Tabella B Trasferimenti in materia di finanza locale per il triennio 2003-2005 (art.13)

SPESE CORRENTI	2003	2004	2005
A) fondo ordinario	27.458.000	21.340.000	16.511.000
B) fondo perequativo	163.414.000	167.358.000	172.187.000
C) fondo per il sostegno di specifici servizi comunali	32.289.000	32.289.000	32.289.000
TOTALE a) + b) + c)	223.161.000	220.987.000	220.987.000
D) interventi di informatizzazione in favore dei comuni	1.838.590	1.838.590	1.838.590
E) fondo per il miglioramento della convivenza civile (articolo 1 della legge provinciale n. 6 del 2001)	2.582.290	2.582.290	2.582.290
Totale spese correnti	227.581.880	225.407.880	225.407.880
Spese in conto capitale			
F) fondo per gli investimenti programmati dei comuni			
1) in conto capitale	145.645.279	113.492.000	119.015.000
2) in conto annualità	19.433.757	19.433.757	19.433.757
G) fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale			
1) in conto capitale	969.000	36.358.000	41.374.000
2) in conto annualità	8.779.767	18.075.767	18.075.767
H) fondo ammortamento mutui	4.875.354	4.121.843	2.652.523
I) trasferimenti sulle leggi di settore di cui all'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 1998			
1) in conto annualità	13.952.600	9.657.744	6.963.000
J) fondo provinciale per la montagna (articolo 3 della legge provinciale n. 17 del 1998)	5.000.000	2.000.000	
K) integrazione del fondo per lo sviluppo locale (articolo 16, comma 3 bis, della legge provinciale n. 36 del 1993)	17.500.000	3.600.000	3.600.000
L) fondo per il miglioramento della convivenza civile (articolo 1 della legge provinciale n. 6 del 2001)			
1) spesa in conto capitale	1.291.150	1.291.150	1.291.150
M) integrazione straordinaria del fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale per la realizzazione di caserme (articolo 16 della legge provinciale n. 36 del 1993)	(*)	(*)	
N) integrazione straordinaria del fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale per interventi di prevenzione calamità (articolo 16 della legge provinciale n. 36 del 1993)	8.000.000	5.500.000	3.000.000
O) finanziamenti per interventi ricompresi in patti territoriali (articolo 11 della legge provinciale n. 4 del 1996)			
1) in conto annualità	3.392.000	3.392.000	4.892.000
Totale spese in conto capitale	228.838.907	216.922.261	220.297.197
Totale complessivo	456.420.787	442.330.141	445.705.077

(*) Le risorse che con la tabella A allegata alla legge provinciale n. 15 del 2002 risultavano autorizzate sulla presente voce di spesa sono state stornate a favore del fondo di cui alla lettera g)

ALLEGATO 3: Tabella D Copertura oneri relativi all'assestamento bilancio ann.2003 e plurienn.2003/2005(art. 30)

	2003	2004	2005	2006
1. Oneri complessivi da coprire:				
Nuove o ulteriori spese autorizzate	110.892	22.476	13.787	3.640
Articolo 14 (Rimborso canoni strade statali in gestione alla Provincia)	300			
Articolo 24, commi 1 e 3 (Assicurazioni danni ungulati)	0	1.000	1.000	1.000
Articolo 30 (Nuove autorizzazioni di spesa)	110.592	21.476	12.787	2.640
(vedi totale 1 della tabella C)				
Minori entrate	260	260	260	260
Articolo 14 (Canoni strade statali in gestione alla Provincia)	260	260	260	260
Totale oneri da coprire	111.152	22.736	14.047	3.900
	2003	2004	2005	2006
2. Mezzi di copertura:				
Quota riduzioni di spese	31.776	10.179	11.044	3.900
Articolo 30 (Riduzioni autorizzazioni di spesa)	31.776	10.179	11.044	3.900
(vedi totale 2 della tabella C)				
Quota cessazione di spese autorizzate con bilancio	0	12.297	2.743	0
Avanzo di consuntivo	68.079			
Quota maggiori entrate (*)	11.297	260	260	
Totale mezzi di copertura	111.152	22.736	14.047	3.900

(*) le maggiore entrate di 260.000 euro per gli esercizi 2004 e 2005 sono previste all'unità previsionale di base 1.2.040 - Recuperi e rimborsi, a compensazione della minore entrata sull'unità previsionale di base 1.2.020 Canoni e affitti.

ALLEGATO 4: Tabella F Trasferimenti in materia di finanza locale per gli anni 2004-2006 (articolo 34)

	2003	2004	2005
Spese correnti			
A) fondo ordinario			
B) fondo perequativo			
C) fondo per il sostegno di specifici servizi comunali			
TOTALE a) + b) + c)	212.202.950	201.044.900	201.044.900
D) interventi di informatizzazione in favore dei comuni	1.746.661	1.654.731	1.654.731
E) fondo per il miglioramento della convivenza civile (articolo 1 della legge provinciale n. 6 del 2001)			
1) spesa corrente	2.453.175	2.324.061	2.324.061
Totale spese correnti	216.402.786	205.023.692	205.023.692
Spese in conto capitale			
F) fondo per gli investimenti programmati dei comuni			
1) in conto capitale	113.492.000	119.015.000	31.000.000
2) in conto annualità	19.433.757	19.433.757	18.297.551
G) fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale			
1) in conto capitale	36.358.000	41.374.000	101.496.000
2) in conto annualità	18.075.767	18.075.767	18.075.767
H) fondo ammortamento mutui	4.121.843	2.652.523	2.038.455
I) trasferimenti sulle leggi di settore di cui all'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 1998			
1) in conto annualità	9.657.744	6.963.000	2.721.000
J) fondo provinciale per la montagna (articolo 3 della legge provinciale n. 17 del 1998)	2.000.000	500.000	
K) integrazione del fondo per lo sviluppo locale (articolo 16, comma 3 bis della legge provinciale n. 36 del 1993)	3.600.000	3.600.000	
L) fondo per il miglioramento della convivenza civile (articolo 1 della legge provinciale n. 6 del 2001)			
1) spesa in conto capitale	1.291.150	1.291.150	
M) integrazione straordinaria del fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale per la realizzazione di caserme (articolo 16 della legge provinciale n. 36 del 1993)	(*)		
N) integrazione straordinaria del fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale per interventi di prevenzione calamità (articolo 16 della legge provinciale n. 36 del 1993)	6.500.000	3.000.000	
O) finanziamenti per interventi ricompresi in patti territoriali (articolo 11 della legge provinciale n. 4 del 1996)			
1) in conto annualità	3.392.000	4.892.000	4.892.000
Totale spese in conto capitale	217.922.261	220.797.197	178.520.773
Totale complessivo	434.325.047	425.820.889	383.544.465

(*) Le risorse che con la tabella A allegata alla legge provinciale n. 15 del 2002 risultavano autorizzate sulla presente voce di spesa sono state stornate a favore del fondo di cui alla lettera g).

ALLEGATO 5: Tabella G Copertura degli oneri relativi al bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 (art.36)

	2004	2005	2006	2007
1. Oneri complessivi da coprire:				
Nuove o ulteriori spese autorizzate	52.075	82.215	1.634.814	169.929
Articolo 36 (Nuove autorizzazioni di spesa)	52.075	82.215	1.634.814	169.929
(vedi totale 1 della tabella E)				
Totale oneri da coprire	52.075	82.215	1.634.814	169.929
2. Mezzi di copertura:				
Quota riduzioni di spese	52.075	82.215	155.097	0
Articolo 36 (Riduzioni autorizzazioni di spesa)	52.075	82.215	155.097	
(vedi totale 2 della tabella E)				
Maggiori entrate	0	0	1.479.717	169.929
Totale mezzi di copertura	52.075	82.215	1.634.814	169.929

ART. 10 Disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe canina e per l'attuazione della Lg.14 agosto 1991, n.281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)

1. Ai fini della tutela degli animali di affezione e della prevenzione dal randagismo si applica, nella provincia di Trento, la Lg. 14 agosto 1991, n. 281.

[a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini della tutela degli animali di affezione e della prevenzione del randagismo si applica, nella provincia di Trento, la legge 14 agosto 1991, n. 281, con gli adattamenti previsti da quest'articolo."]; (LEGGE PROVINCIALE N. 13 DEL 22-12-2004)

2. La Provincia e i comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla Lg. n. 281 del 1991. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dalla Giunta P., dalle strutture provinciali e dall'Azienda P. per i servizi sanitari secondo quanto stabilito con apposito regolamento. Gli enti e le associazioni protezioniste possono svolgere le attività ad essi riconosciute dalla Lg. n. 281 del 1991 secondo i criteri e le modalità previsti dal medesimo regolamento.

3.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa Lg. è istituita, a cura dell'Azienda P. per i servizi sanitari e in collaborazione con i comuni, l'anagrafe canina P., che si articola in sezioni comunali.

4.I proprietari o i detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina P., presentandone domanda al comune di residenza entro quattro mesi dalla nascita dell'animale o entro un mese da quando ne vengano in possesso, a qualsiasi titolo; i proprietari e i detentori di cani, inoltre, devono comunicare al comune la cessione, la scomparsa o la morte del cane, nonché il cambiamento di residenza, secondo quanto stabilito dal regolamento previsto dal comm.2.

[b) nel primo periodo del comma 4 le parole: "presentandone domanda al" sono sostituite dalle seguenti: "presso il"; (LEGGE PROVINCIALE N. 13 DEL 22-12-2004)

[c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Si applica la sanzione del pagamento di una somma da 25 a 150 euro per la mancata iscrizione all'anagrafe ai sensi dei commi 4 e 9, ultimo periodo; si applica la sanzione del pagamento di una somma da 20 a 100 euro per la mancata comunicazione delle variazioni previste dal comma 4 nei termini stabiliti dal comma 9 o per il periodo successivo al regolamento di cui al comma 2. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza di quest'articolo i servizi veterinari dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, i corpi di polizia urbana dei comuni, nonché le guardie zoofile, che svolgono la loro attività volontariamente, in via onoraria."]; (LEGGE PROVINCIALE N. 13 DEL 22-12-2004)

5.Il programma di prevenzione del randagismo previsto dall'art.3 della Lg. n.281 del 1991 è approvato dalla Giunta P.. Le modalità di consultazione delle associazioni animaliste e protezioniste sono preventivamente definite con deliberazione della Giunta P..

6.Il regolamento indicato dal comm. 2 stabilisce inoltre:

a)le modalità a regime per l'organizzazione, la tenuta e la gestione dell'anagrafe canina P.;

b)le modalità e i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei rifugi, allo scopo di garantire buone condizioni di vita degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di assicurare il controllo sanitario.

[d) nel comma 6, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b bis) i requisiti e le modalità per la nomina nonché i casi di revoca delle guardie zoofile previste dal comma 4 bis, nel rispetto della normativa statale in materia di pubblica sicurezza, e la disciplina dei corsi di formazione e di aggiornamento delle stesse nonché le norme per il coordinamento delle funzioni di vigilanza."]; (LEGGE PROVINCIALE N. 13 DEL 22-12-2004)

7.La Provincia favorisce le associazioni protezioniste operanti nel territorio P., anche non dotate di personalità giuridica, mediante la concessione di contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per le seguenti iniziative: **a)**ricovero e assistenza degli animali; **b)**censimenti e assistenza delle colonie feline; **c)**controllo mediante sterilizzazione della popolazione canina custodita nei rifugi per cani e di quella felina che vive in colonie; **d)**attività di studio, ricerca e divulgazione finalizzate a promuovere la conoscenza delle tematiche connesse alla presenza di animali nei centri urbani.

8.Con propria deliberazione la Giunta P. stabilisce le modalità per la presentazione delle domande di contributo e per la determinazione della spesa ammissibile, i criteri per la determinazione dei contributi e le relative modalità di erogazione, nonché i criteri e le modalità di restituzione dei contributi, in caso di revoca degli stessi.

[e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8 bis. La Provincia può provvedere direttamente alla realizzazione di studi, di ricerche, di indagini e di attività di promozione della conoscenza delle tematiche relative agli animali di affezione."];
(LEGGE PROVINCIALE N. 13 DEL 22-12-2004)

9. Nella prima applicazione di quest'art. e fino all'emanazione del regolamento di cui al comm. 2 l'anagrafe canina è organizzata e gestita secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta P. 3 maggio 2002, n. 962 (Anagrafe canina P. informatizzata). Con deliberazione della Giunta P. possono essere integrate le direttive contenute nella deliberazione n. 962 del 2002, anche con misure organizzative a carattere transitorio, al fine di assicurare un efficiente e ordinato svolgimento delle operazioni d'iscrizione all'anagrafe canina. Ove non sia già intervenuta, la domanda d'iscrizione dev'essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa Lg..

[f) nel comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Qualora non già intervenuti, l'iscrizione e l'inserimento del microchip previsto dalle predette deliberazioni della Giunta provinciale sono effettuati entro il 31 dicembre 2004."]

10. È abrogato l'art. 4 della Lg. P. 27 dicembre 1982, n. 30 (Interventi per la protezione degli animali). Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore di questa Lg. in applicazione dell'art. 4 della Lg. P. n. 30 del 1982 sono definiti con le modalità e secondo le procedure previste dal medesimo art..

11. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'art. si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A. Alle nuove spese derivanti da quest'art. a carico dei comuni essi provvedono con le assegnazioni disposte a valere sulla Lg. P. 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale). Agli oneri connessi con l'istituzione dell'anagrafe canina provvede l'Azienda P. per i servizi sanitari utilizzando i finanziamenti provinciali relativi al fondo sanitario.

Dettaglio documento Reg.delib.n. 533 P rot. n. 36/D07/U327 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O: Approvazione dello schema di regolamento recante: "Disposizioni regolamentari per l'applicazione dell'articolo 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, relativo all'istituzione dell'anagrafe canina e all'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)".

Il giorno 16 Marzo 2007 ad ore 09:50 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

REMO ANDREOLLI

MARCO BENEDETTI

OLIVA BERASI

OTTORINO BRESSANINI

MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI

SILVANO GRISENTI

TIZIANO MELLARINI

FRANCO PANIZZA

TIZIANO SALVATERRA

GIANLUCA SALVATORI

Assenti:

MARGHERITA COGO

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

L'art. 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 e successive modifiche, concernente l'istituzione dell'anagrafe canina e l'attuazione della L. 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) prevede l'adozione di un apposito regolamento che disciplini l'intera materia.

Si è predisposto uno schema di regolamento che è stato indirizzato con nota del Dipartimento Istruzione di data 30.11.2005 prot. n. 5747 alle strutture provinciali individuate al punto 2.3 delle Direttive per la predisposizione degli atti normativi come da ultimo approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2640 del 16 dicembre 2005 e sul quale si sono acquisite osservazioni come risultano dalle note di data 20 dicembre 2005 del Dipartimento Programmazione, Ricerca e Innovazione, di data 21 dicembre 2005 del Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari Generali e di data 30 dicembre 2005 del Servizio Organizzazione e qualità dei servizi sanitari.

Sulla base dei pareri e delle indicazioni comunicati dai predetti Dipartimenti e Servizi è stato elaborato dal Dipartimento Istruzione, Ufficio Attività Sportive, al quale è affidata la materia, uno schema definitivo, in collaborazione con il Servizio Legislativo e con il Servizio Veterinario dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari.

Lo schema di regolamento è stato esaminato in via preliminare dalla Giunta provinciale nella seduta di data 7 dicembre 2006 al fine della presentazione dello stesso al Consiglio delle Autonomie locali.

Il testo è stato inviato con nota del Presidente della Provincia di data 20 dicembre 2006 al Consiglio delle Autonomie Locali per il parere di competenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b) della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 in quanto riguarda materie nelle quali alcune funzioni sono attribuite ai comuni.

Il Consiglio delle Autonomie Locali con nota di data 16 febbraio 2007 protocollata in data 19 febbraio 2007, prot. n. 519/07, ha espresso il proprio parere proponendo alcuni adattamenti su specifici articoli.

Si ritengono condivisibili alcune osservazioni formulate e si propone pertanto all'approvazione lo schema di regolamento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che tiene conto anche delle predette osservazioni e che recita: "Disposizioni regolamentari per l'applicazione dell'articolo 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, relativo all'istituzione dell'anagrafe canina e all'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 e s.m.;
- vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- esaminati i pareri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 2640 del 16 dicembre 2005;
- visto il parere delle Autonomie Locali;
- visto l'allegato schema di regolamento che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- visti gli art. 53 e 54 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di regolamento recante: "Disposizioni regolamentari per l'applicazione dell'articolo 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, relativo all'istituzione dell'anagrafe canina e all'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)" riportato nell'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente della Provincia ad emanare con proprio decreto le disposizioni regolamentari di cui al punto 1).

“Disposizioni regolamentari per l’applicazione dell’articolo 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 relativo all’istituzione dell’anagrafe canina e all’attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)”

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento in esecuzione dell'articolo 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 relativo all'istituzione dell'anagrafe canina e all'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo):

- a) disciplina l'organizzazione, la tenuta e la gestione dell'anagrafe canina provinciale;
- b) definisce le modalità per l'adempimento degli obblighi cui è tenuto il proprietario o il detentore di cani in ordine all'iscrizione, alla variazione o alla cancellazione dell'iscrizione all'anagrafe canina dell'animale in proprietà o in detenzione;
- c) stabilisce modalità e criteri per la costruzione o risanamento e per la gestione dei rifugi per cani al fine di garantire buone condizioni di vita degli animali e il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- d) disciplina la cattura, il trasporto, la custodia dei cani vaganti;
- e) disciplina gli interventi sui gatti di colonia.

Art. 2

Organizzazione, tenuta e gestione dell’Anagrafe canina provinciale

1. L'anagrafe canina provinciale, di seguito denominata “anagrafe canina”, è organizzata dall’ Azienda provinciale per i servizi sanitari, in forma automatizzata, in collaborazione con i comuni e si articola in sezioni comunali; nel prosieguo del regolamento l’ Azienda provinciale per i servizi sanitari è denominata “Azienda provinciale”.

2. L'anagrafe canina riporta:

- a) i dati identificativi dei cani di proprietà o trovati vaganti sul territorio provinciale;
- b) i dati e le notizie, ritenuti utili ai fini della sicurezza pubblica e sanitaria, ed i rilievi dell’ Azienda provinciale relativi ai cani morsicatori, riguardanti situazioni di rischio per la pubblica incolumità.

3. Ai fini della raccolta dei dati da riportare nell’anagrafe canina, l’identificazione dei cani di proprietà o comunque trovati vaganti sul territorio provinciale è attuata mediante un sistema elettronico a radiofrequenza (RFID), composto da un microchip e da un lettore di codici. Il "microchip" è un dispositivo, inserito sotto cute, utilizzato per memorizzare le informazioni relative all’identità del cane. Il "lettore di codici" è un dispositivo utilizzato per comunicare con il microchip e che consente di riprodurre sul visualizzatore ottico il numero di identificazione memorizzato ed eventuali altre informazioni. I microchip e i lettori di codici devono essere conformi agli standard europei e alle norme ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785.

4. L’applicazione di microchip ai cani e l’iscrizione all’anagrafe canina devono essere

effettuate presso strutture veterinarie pubbliche o private abilitate.

5. L'Azienda provinciale garantisce l'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe canina a:

- a) le strutture provinciali competenti all'attuazione del presente regolamento;
- b) i comuni, limitatamente al proprio territorio;
- c) i medici veterinari dell'Azienda provinciale;
- d) ai veterinari abilitati, limitatamente ai cani da loro registrati.

6. L'Azienda provinciale individua i soggetti abilitati all'identificazione del cane vagante attraverso il sistema di messaggi di telefonia mobile (SMS Pet).

Art. 3

Iscrizione all'anagrafe canina

1. Il proprietario o il detentore è tenuto ad iscrivere, anche tramite i soggetti previsti dal comma 2, il proprio cane all'anagrafe canina al comune di residenza entro quattro mesi dalla nascita dell'animale o entro un mese da quando ne venga in possesso o in detenzione.

2. Il proprietario o il detentore del cane per l'identificazione e la conseguente iscrizione dell'animale può avvalersi del veterinario dell'Azienda provinciale o di un veterinario libero professionista appositamente convenzionato con l'Azienda medesima.

3. Il proprietario o il detentore che si avvale dell'Azienda provinciale corrisponde all'Azienda stessa la tariffa prevista dal tariffario provinciale.

4. L'iscrizione all'anagrafe canina può effettuarsi mediante utilizzo di modulo cartaceo o tramite procedura informatizzata. In caso di utilizzo di modulo cartaceo, lo stesso è compilato in quattro copie su modello conforme all'allegato A al presente regolamento.

5. Il veterinario prescelto ai sensi del comma 2 per l'identificazione del cane compie le seguenti operazioni:

- a) verifica che il cane non sia già dotato di microchip;
- b) accerta l'integrità della confezione contenente il microchip e la corrispondenza del codice numerico riportato sulle fustelle della confezione o a livello dell'ago iniettore con quello memorizzato nel microchip;
- c) applica il microchip mediante inserimento sotto cute e attesta l'avvenuta applicazione nell'apposito spazio delle copie del modello di iscrizione e completa il referto segnaletico;
- d) consegna al richiedente una copia del modello di iscrizione, compilato in ogni sua parte, quale prova dell'avvenuta registrazione del cane all'anagrafe canina;
- e) trasmette, per via informatica o via fax entro sette giorni dall'apposizione del microchip, le altre copie rispettivamente al comune, all'Unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale e alla struttura dell'Azienda medesima incaricata dell'organizzazione dell'anagrafe canina.
- f) In caso di utilizzo di procedura informatizzata rilascia una copia al proprietario o al detentore del cane e ne trattiene un'altra copia da conservare nel proprio archivio cartaceo.

6. Il veterinario libero professionista nell'esercizio della professione sul territorio provinciale è tenuto a verificare che il cane sia provvisto di microchip; qualora il cane non ne sia dotato, il veterinario provvede all'applicazione del microchip. Nel caso in cui il proprietario o il detentore del cane non consenta tale applicazione, il veterinario è tenuto a darne comunicazione all'Unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale.

7. I comuni periodicamente provvedono, con proprio personale, a svolgere azioni di controllo dei dati anagrafici relativamente ai cani in proprietà o in detenzione dei residenti nel

territorio di competenza.

8. I proprietari di cani già sottoposti ad identificazione mediante microchip ed iscritti nell'anagrafe di altre Regioni o della Provincia di Bolzano sono tenuti ad iscrivere, entro 30 giorni dall'avvenuta acquisizione della residenza in provincia di Trento, il proprio cane nell'anagrafe canina avvalendosi esclusivamente delle strutture veterinarie dell'Azienda provinciale.

Art. 4

Variazione e cancellazione dell'iscrizione all'anagrafe canina

1. Ai fini del controllo della popolazione canina e della tenuta dell'anagrafe canina, il proprietario o il detentore del cane deve comunicare al comune di residenza la cessione, la scomparsa o la morte del cane nonché il cambiamento di residenza, nei termini e secondo le modalità previsti dal presente articolo.

2. In caso di cessione la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla consegna del cane al nuovo proprietario del quale devono essere indicate le generalità e l'indirizzo. A seguito della comunicazione il comune promuove le procedure per la variazione dei dati all'anagrafe canina nel caso in cui il nuovo proprietario sia residente in un comune della provincia di Trento ovvero per la cancellazione dall'anagrafe canina nel caso in cui il nuovo proprietario risulti residente in un comune fuori del territorio provinciale.

3. In caso di scomparsa del cane, la comunicazione deve essere effettuata entro tre giorni dalla scomparsa medesima.

4. In caso di morte del cane la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'evento, a seguito di tale comunicazione il comune promuove le procedure per la cancellazione dall'anagrafe canina.

5. Il cambiamento della residenza deve essere comunicato al comune di precedente residenza entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento. Nel caso in cui il cambiamento della residenza avvenga tra comuni del territorio della provincia di Trento il comune di precedente residenza promuove le procedure per la variazione dei dati all'anagrafe canina; nel caso in cui il cambiamento della residenza sia verso un comune fuori della provincia di Trento, il comune della precedente residenza promuove le procedure per la cancellazione dall'anagrafe canina.

6. Le comunicazioni relative alla cessione, alla scomparsa, alla morte del cane o al cambiamento di residenza sono effettuate mediante compilazione del modulo conforme all'allegato B al presente regolamento, avvalendosi anche del veterinario dell'Azienda provinciale o di un veterinario libero professionista convenzionato con l'Azienda medesima.

7. Il comune provvede d'ufficio a trasmettere una copia dei moduli alla struttura dell'Azienda provinciale incaricata dell'organizzazione dell'anagrafe per la variazione o la cancellazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 5. Nel caso in cui il proprietario o il detentore si avvale di uno dei soggetti indicati nel comma 6, il veterinario prescelto effettua le comunicazioni mediante procedura informatizzata e ne rilascia copia.

Art. 5

Modalità di applicazione delle sanzioni

1. I rapporti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 4 bis, della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, nonché i rapporti relativi alle violazioni previste

dall'articolo 5, commi 1, 3 e 4, della legge n. 281 del 1991 sono trasmessi alla struttura dell'Azienda provinciale competente all'emissione dell'ordinanza–ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione prevista dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono introitati nel bilancio dell'Azienda provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13.

Art. 6

Rifugi per cani

1. Per rifugio per cani, di seguito denominato rifugio, si intende una struttura destinata al ricovero permanente dei cani vaganti e per i quali non è stato possibile rintracciare il proprietario.

2. I comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione dei rifugi nel rispetto dei criteri e delle caratteristiche strutturali stabiliti dall'articolo 7 e possono affidarli in gestione, sulla base di convenzioni, ad enti, ad associazioni protezioniste e a privati; nelle predette convenzioni sono definiti gli adempimenti e gli obblighi in ordine al mantenimento e alla custodia degli animali ospitati secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10.

3. I rifugi possono accogliere e tenere in custodia a pagamento anche cani in proprietà, salvi i casi di esenzione dal pagamento stabiliti dal comune.

4. Per sopperire ad esigenze contingenti i comuni, singoli od associati, devono dotarsi di una struttura minimale destinata al ricovero dei cani per il tempo necessario all'espletamento delle prime verifiche anagrafiche e sanitarie. In tale struttura sono garantite le condizioni di buon trattamento dell'animale anche sulla base di indicazioni fornite dall'Azienda provinciale; i dati relativi alle movimentazioni dei singoli soggetti ospitati sono riportati in apposito registro.

5. Le strutture previste dal presente articolo sono soggette al controllo sanitario secondo quanto previsto dall'articolo 8.

Art. 7

Criteri e caratteristiche strutturali per la costruzione dei rifugi

1. La costruzione dei rifugi per cani deve soddisfare le caratteristiche strutturali di seguito indicate mediante la previsione di:

- a) un reparto di accettazione con box individuali per l'espletamento delle procedure di identificazione, di controllo sanitario e dei trattamenti profilattici;
- b) un reparto sanitario di isolamento con box individuali per una capienza pari al 10 per cento del numero complessivo, riservato alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria a degenza e a cura;
- c) uno spazio chiuso per il deposito degli alimenti per animali;
- d) un reparto infermeria per le cure veterinarie e per gli interventi di pronto soccorso;
- e) un locale idoneo o un congelatore per la conservazione delle carcasse di cani morti in attesa di essere recapitate alle strutture autorizzate per la loro eliminazione o ai laboratori diagnostici in caso sia necessario accertare la causa del decesso o raccogliere informazioni a fini epidemiologici;
- f) uno spazio destinato esclusivamente ai detersivi, ai disinfettanti e alle attrezzature di pulizia;
- g) contenitori adeguati per dimensioni e caratteristiche strutturali, per la raccolta, la conservazione e lo smaltimento delle deiezioni;

- h) un'area adibita al lavaggio, attrezzata con vasca lavatoio e relativi utensili; le dimensioni devono essere adeguate alle attrezzature utilizzate e al numero di cani ospitati;
- i) un reparto protetto per il ricovero delle cucciolate.
- j) uno spogliatoio per il personale, di dimensioni adeguate rispetto al numero degli addetti, con annessi servizi igienici e doccia;
- k) un reparto destinato all'attività amministrativa; il gestore del canile deve predisporre e tenere il registro delle presenze dei cani; i piani di disinfezione di derattizzazione di disinfestazione e di smaltimento delle carcasse e delle deiezioni.

2. La costruzione dei rifugi deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri di edificazione:

- a) le superfici minime dei box o dei recinti devono fare riferimento ai parametri fissati dalle norme vigenti, nonché alla razza e alle dimensioni del cane, e garantire il miglior confort rispetto alle caratteristiche etologiche e biologiche degli animali ricoverati. E' data la preferenza a box dotati di parquet esterno;
- b) i box devono essere costruiti con materiali che facilitino le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione;
- c) i box devono consentire il confinamento del cane, così da permettere le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione;
- d) i box devono essere dotati di cuccia o di adeguato spazio per il riposo;
- e) il pavimento del box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio; i divisori fra recinti devono essere costruiti in modo da evitare lo stress visivo fra cani di box adiacenti ed eventuali ferimenti;
- f) i recinti devono essere sufficientemente spaziosi, per assicurare un moto fisiologicamente naturale, avere adeguata inclinazione di drenaggio e il settore giorno deve essere parzialmente coperto.

Art. 8

Organizzazione sanitaria dei rifugi

1. I rifugi sono sottoposti a controllo e sorveglianza sanitaria dell'Unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria dell' Azienda provinciale, nei confronti delle principali malattie infettive e zoonosi e devono garantire buone condizioni di vita per i cani ospitati ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

2. Presso i rifugi i trattamenti vaccinali e profilattici sono a carico dell'Azienda provinciale. Le azioni di disinfezione e di derattizzazione sono a carico del soggetto gestore del rifugio.

3. L'assistenza medica e chirurgica di base per gli animali senza proprietario ospitati presso i rifugi è erogata dalle strutture dell'Azienda provinciale direttamente o tramite convenzione con strutture private e i relativi oneri sono a carico dell'Azienda provinciale.

4. L'assistenza di pronto soccorso dei cani senza proprietario è assicurata dall'Unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria dell' Azienda provinciale presso i rifugi o presso le strutture ambulatoriali veterinarie dell'Azienda medesima.

Art. 9

Apertura al pubblico dei rifugi

1. Al fine di favorire l'adozione dei cani ospitati i comuni stabiliscono orari giornalieri di apertura al pubblico del rifugio, nonché le regole di accesso e di comportamento per il pubblico nel rispetto dell'incolumità dei visitatori e della tranquillità degli animali ospitati; orari e regole devono essere esposti in modo visibile all'entrata del rifugio.
2. Il gestore del rifugio può avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita di privati cittadini per lo svolgimento dell'attività della struttura.
3. Il cittadino, per poter collaborare alle attività di cui al comma 2, deve dimostrare di conoscere gli aspetti comportamentali, relazionali e sanitari dei cani ed essere dotato di adeguata copertura assicurativa nei confronti di incidenti e di responsabilità civile.

Art. 10

Cattura, trasporto e custodia dei cani vaganti

1. I comuni, singoli o associati, devono dotarsi di un lettore di codici idoneo alla identificazione dei cani vaganti.
2. I comuni, singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti, con associazioni protezioniste o con privati, provvedono alla cattura, al trasporto e alla custodia nei rifugi dei cani vaganti, predisponendo le opportune modalità operative ed organizzative anche per l'identificazione dell'animale. Nel caso in cui i comuni provvedono direttamente possono chiedere l'assistenza del veterinario dell'Azienda provinciale.
3. Il recupero di cani incustoditi e vaganti deve essere effettuato con sistemi tali da non causare sofferenze all'animale.
4. Il personale dei comuni o i soggetti convenzionati che procedono alla cattura ai sensi del comma 2, identificano l'animale, avvertono ed invitano il proprietario dell'animale medesimo a ritirarlo e, nel caso in cui il proprietario non sia reperibile, trasportano l'animale al rifugio.
5. Entro 3 giorni dall'accoglimento del cane nel rifugio, nel caso in cui il proprietario non abbia provveduto al ritiro, il gestore comunica al proprietario l'avvenuta cattura, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'invito a ritirare l'animale; nella predetta comunicazione è, altresì, indicato l'importo degli oneri derivanti dalle spese per il recupero e la custodia, nella misura forfetaria di 10 euro al giorno fino al ritiro del cane, nonché quello delle spese per le prestazioni sanitarie che si siano rese necessarie durante il periodo della custodia.
6. Sono esenti dal pagamento delle spese di cui al comma 5 i titolari di pensioni sociali.
7. Il gestore del rifugio provvede all'iscrizione all'anagrafe canina dei cani catturati e accolti nel rifugio, non iscritti all'anagrafe medesima, entro 5 giorni dalla cattura.
8. I cani catturati che risultino privi di microchip sono riconsegnati al proprietario o al detentore che li reclamino entro sessanta giorni dalla cattura, previo pagamento delle spese per l'iscrizione e delle somme di cui al comma 5 nella misura ivi indicata.
9. I cani catturati che risultino privi di microchip e non reclamati nel termine previsto dal comma 8 possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste.

10. Decorso interamente il termine di sessanta giorni dalla cattura il costo del microchip e quello della prestazione di impianto e di registrazione nell'anagrafe canina, è addebitato per intero

al comune nel cui territorio il cane è stato catturato.

Art. 11

Protezione dei gatti in libertà

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 281 del 1991, i gatti che vivono in libertà nel loro habitat sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli.

2. Per habitat s'intende qualsiasi ambito o porzione del territorio comunale non artificialmente creato nel quale risulti vivere stabilmente una popolazione di gatti, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono.

3. I comuni segnalano l'esistenza di colonie di gatti che vivono in libertà presenti nel proprio territorio; sulla base di tali segnalazioni l'Azienda provinciale provvede al controllo delle nascite dei gatti secondo le modalità stabilite dall'articolo 12.

4. Per la gestione e per la cura delle colonie dei gatti, i comuni e l'Azienda provinciale possono avvalersi di enti ed associazioni protezioniste sulla base di apposite convenzioni, nelle quali sono disciplinati i relativi rapporti giuridici e finanziari.

5. Gli oneri concernenti l'assistenza medica e chirurgica di base e di pronto soccorso ai gatti che vivono in libertà, sono a carico dell' Azienda provinciale.

Art. 12

Controllo della popolazione dei cani e dei gatti

1. Su richiesta dei singoli comuni, l'Unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale, anche sulla base di convenzioni con veterinari liberi professionisti, predispone ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 281 del 1991 interventi finalizzati al controllo delle nascite delle popolazioni di cani e di gatti mediante sterilizzazione.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 possono essere effettuati, a proprie spese, dagli enti, dalle associazioni protezioniste o da privati previa autorizzazione del comune.

3. Dopo la sterilizzazione i gatti, identificati con apposita marcatura al padiglione auricolare destro per le femmine e sinistro per i maschi, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza.

4. I cani ricoverati nelle strutture di cui all'articolo 6 possono essere soppressi soltanto nei casi in cui risultino di comprovata pericolosità o siano affetti da forme patologiche gravi o non curabili.

5. La soppressione dei cani deve essere deliberata da un apposito comitato, costituito per ogni rifugio, dal responsabile del rifugio o suo delegato e da un esperto da lui stesso individuato, da un medico veterinario dell'Azienda provinciale e da un medico veterinario indicato dall'ordine dei veterinari della provincia di Trento, ed è effettuata da medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico e comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali.

6. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

Art. 13

Adeguamento delle strutture per cani esistenti

1. I canili comunali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro cinque anni dalla medesima data, devono essere adeguati ai criteri e alle caratteristiche strutturali previsti per la costruzioni dei rifugi dall'articolo 7.

AL COMUNE DI _____

anche per il tramite di:

- AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI, UNITÀ OPERATIVA IGIENE E SANITA PUBBLICA VETERINARIA;
- dott. _____, veterinario convenzionato con l'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI.

AI FINI DELL'ISCRIZIONE DEL CANE ALL'ANAGRAFE CANINA PROVINCIALE

Il sottoscritto c.f.
nato a il prov.
residente a, n.
Telefono cellulare e-mail.....

In qualità di

PROPRIETARIO

DETENTORE

GESTORE DI RIFUGIO PER CANI

DENUNCIA

- il cane è nato/ne è stato acquisito il possesso o la detenzione in data
- il codice di accesso * prescelto è

firma

.....

* il codice di accesso (facoltativo) è una password composta da 6 a 10 caratteri (lettere o numeri), scelta dal proprietario o dal detentore che consente di verificare via internet i dati del proprio animale, una volta inseriti nella banca dati dell'Anagrafe.

NOTE

PARTE RISERVATA AL VETERINARIO

Il sottoscritto dott.,

ha identificato il cane:

Razza:,

sexso:

m.

f.

Taglia: piccola media grande gigante

Mantello:, **nome:**

segni particolari:

dichiara

- di aver inserito il microchip;
- di aver verificata la leggibilità del microchip con il seguente codice
(*trascrivere il numero o applicare la fustella*)

- che il cane è stato precedentemente identificato con il seguente codice/tatuaggio/numero

a) assegnato da (Comune, Ente cinofilo*, altro).....
.....
**con certificato genealogico numero.*

- Attesta altresì, per gli interessati, il ricevimento nella medesima data della presente domanda

li /

timbro/firma

ANNOTAZIONI:

.....
.....
.....

AL COMUNE DI _____

anche per il tramite di:

- AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI, UNITÀ OPERATIVA IGIENE E SANITA PUBBLICA VETERINARIA;
- dott. _____, veterinario convenzionato con l'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI.

Il sottoscritto c.f.
nato a il prov.
residente a,, n.
Telefono cellulare e-mail.....

In qualità di

PROPRIETARIO

DETENTORE

GESTORE DI RIFUGIO PER CANI

COMUNICA

che il cane contrassegnato con il codice n.

è scomparso in data _____

è stato ceduto in data _____ al signor _____
nato a _____ il ____/____/____ e residente a _____
in via _____ n. _____ Prov. _____

è deceduto in data _____ a causa di: _____

il cambiamento di residenza

- dal Comune di _____ via/piazza _____ n. _____ Prov. _____

- al Comune di _____ via/piazza _____ n. _____ Prov. _____

LUOGO E DATA

FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE